## TORNATA DEL 2 MAGGIO 1868

(E approvata.)

Ora sull'ultimo capoverso di questo articolo, di cui darò lettura, cade appunto l'emendamento del deputato Barazzuoli.

Do prima lettura del progetto della Commissione:

« Potranno però le citazioni e gli altri atti che non sieno da procuratore a procuratore essere compilati in carta bollata da lire due, ed in tal caso saranno esenti dalla registrazione, ma avranno il semplice visto del cancelliere apposto prima della loro notificazione. »

Il deputato Barazzuoli propone che dopo le parole: « essere compilati in carta bollata » si dica: « del valore doppio di quello che è prescritto pei rispettivi tribunali, innanzi ai quali si fa l'atto. Ed in tal caso, ecc. »

Questo emendamento fu accolto dal Ministero e dalla Commissione.

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Ora viene l'aggiunta del deputato Panattoni, che rileggo:

« I procuratori che avessero interesse a ricuperare gli atti giudiciali, appena avvenuta la notificazione, potranno fare apporre ed annullare la marca, prima di consegnare l'originale dell'atto agli uscieri insieme con la copia da notificarsi. »

La Commissione accetta quest'emendamento?

corrispondente, questa disposizione sia superflua. In ogni caso, siccome si potrebbe desiderare che per la maggiore speditezza il visto da apporsi dal cancelliere, che sarebbe stabilito nell'ultimo paragrafo dell'articolo 3, possa esser fatto anche a diligenza della parte prima della notificazione; così io crederei di dover proporre che si aggiungessero nell'ultimo paragrafo alle parole ma avranno il semplice visto del cancelliere apposto, le seguenti: a cura dell'usciere o della parte interessata.

PANATIONI. Poichè mi pare che il concetto della Commissione non sia sostanzialmente contrario alla mia proposta, in quanto essa per mezzo dell'onorevole relatore ha detto che stimava poter bastare che questa facilità fosse accordata alle parti, avverto che tale sufficienza non è ammissibile, mentre in alcuni atti sono le parti che agiscono senza procuratore, ed in altri occorre il ministero del procuratore, e perciò serei contento che si adoprassero frasi egualmente referibili alle parti e ai loro procuratori. In questi termini la mia aggiunta potrebbe compenetrarsi col concetto della Commissione.

CORSI, relatore. Veramente quand'io propongo di dire la parte interessata, comprendo già anche il procuratore. Tuttavia per togliere ogni dubbio non ho difficoltà di accettafe anche l'aggiunta ultimamente proposta dall'onorevole Panattoni.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di ripetere il sottoemendamento che vuole innestare a questa parte dell'articolo.

CORSI, relatore. All'ultimo capoverso, dopo la parola apposto, aggiungerei le seguenti: a cura dell'usciere della parte o del procuratore.

PRESIDENTE. Rileggerò l'ultimo comma dell'articolo 4 così emendato:

« Potranno però le citazioni, e gli altri atti che non sieno da procuratore a procuratore, essere compilati in carta bollata del valore doppio di quello che è prescritto pei rispettivi tribunali, innanzi ai quali si fa l'atto; ed in tal caso saranno esenti dalla registrazione, ma avranno il semplice visto del cancelliere, apposto a cura dell'usciere della parte o del procuratore, prima della loro notificazione. »

PANATTONI. Perdoni, signor presidente, domanderei la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PANATION. La modificazione che io chiedeva, e per la quale io stimava poter recedere dall'aggiunta, è che non fosse detto gli atti che non siano da procuratore a procuratore, perchè l'urgenza è sovente anche in questi, e tante volte i procuratori in pendenza del contenzioso sono obbligati a fare un atto che occorre ad essi di sollec tamente recuperare, e presentare al tribunale. Questo potrebbe esser più chiaro togliendo le parole che non sieno da procuratore a procuratore: altrimenti gli atti da procuratore resterebbero esclusi da questo benefizio anche in certe urgenze che non potrebbero prevedersi.

corsi, relatore. Secondo le disposizioni del regolamento giudiziario, gli atti che sono sottoposti a registro sono quelli primordiali, sono le citazioni, sono le proteste, insomma gli atti che non sono veramente da procuratore a procuratore; gli atti da procuratore a procuratore non sono soggetti a registrazione, e per questi non si può verificare l'inconveniente al quale si è inteso ovviare colla disposizione dell'articolo 3.

In codesti la conseguenza del non potersi fare in carta bollata, e non potersi apporre con una certa celerità la marca da bollo, faceva sì che non si poteva godere di certe disposizioni che accorda la procedura, come, a mo' d'esempio, le citazioni per urgenza: la procedura accorda di accettare l'urgenza, la legge sul registro fissava un termine agli uscieri per la registrazione di queste citazioni, e la causa non poteva essere portata davanti al tribunale finchè la registrazione non aveva avuto luogo. È stato per ovviare a quest'inconveniente che si è creduto di mettere la disposizione dell'articolo 3.

Quanto agli altri atti che sono da procuratore a